

Soggiorno, se la "lucciola" cambia vita è un valido motivo per accoglierla -TAR PIEMONTE, Sezione II,
Sentenza n. 1036 del 15/04/2005

Annulato un diniego nelle cui motivazioni si evidenziava anche la condotta "morale" della donna. Che però aveva denunciato gli sfruttatori e rischiava ritorsioni (anche contro il figlio) in caso di rimpatrio obbligato

E' soprattutto la carenza di motivazione a provocare l'annullamento di numerosi provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Carenza cui spesso corrispondono circostanze che, ove esaminate con una particolare attenzione, non avrebbero reso ragionevole il diniego. E' il caso del rigetto adottato dal Questore di Torino nei confronti di una straniera che aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione sociale. Tra le motivazioni addotte nel diniego veniva segnalato che personale di polizia aveva notato la ricorrente (nel 2002) "mentre era in attesa di clienti con cui prostituirsi", ma anche che la donna risultava "inosservante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara" (nel 1995) "e tuttora valido". Circostanze che, affermava la motivazione, "sono certamente incompatibili con le finalità della legge" e dunque tali da giustificare il diniego, atteso anche che non ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario" tali da precludere il diniego stesso. Di tutt'altro avviso i giudici amministrativi, non fosse altro che per l'aver la donna denunciato la propria situazione di grave sfruttamento, rendendo dichiarazioni, e rientrando quindi nelle previsioni di "tutela" relative a tali casi. Il provvedimento questorile impugnato, sottolineano i giudici della seconda sezione del Tar Piemonte (che con la sentenza qui leggibile come documento correlato hanno annullato il decreto), risulta non sufficientemente motivato in quanto "non si darebbe conto in alcun modo degli esiti della denuncia presentata dalla ricorrente, dei risultati del procedimento penale che ne è scaturito, dei rischi che da tale denuncia possono derivare alla ricorrente in caso di rimpatrio, dell'eventuale parere espresso dal Procuratore della Repubblica, né si farebbe cenno al programma di protezione sociale attivato dai servizi sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi costi, nonché dell'adesione dimostrata dalla ricorrente". Quest'ultima, infine, proprio per la sua forma di adesione alla legalità e con la denuncia degli sfruttatori poteva andare incontro a gravi ritorsioni, anche nei confronti del figlio, qualora costretta al rimpatrio. Ed è ragionevole ritenere tali circostanze come "seri motivi", in particolare di carattere umanitario, per la concessione del permesso. (Diritto & Giustizia)

TAR PIEMONTE, Sezione II, Sentenza n. 1036 del 15/04/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^a Sezione - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 376/2003, proposto da Xhila Nurie, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pastore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Juvarra, 10;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in c.so Stati Uniti, 45;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento Prot. 830/2002, adottato il 10.10.2002, notificato il 19.12.2002, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale proposta dalla ricorrente;

nonche' per l'annullamento

- della comunicazione che la straniera non e' piu' autorizzata a trattenersi sul territorio nazionale dal momento della notifica del suddetto provvedimento

ed, ancora, per l'annullamento

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e successivi e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza istruttoria di questa Sezione in data 20/03/2003 n. 345/i/2003, non ottemperata dall'amministrazione;

Vista la successiva ordinanza in data 26/06/2003 n. 706/i/2003 eseguita dall'amministrazione in data 04/07/2003;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 812 del 10/07/2003, con cui e' stata accolta la richiesta della sospensione dell'esecuzione dell'impugnato decreto questorile;

Relatrice la dott.ssa Emanuela Loria e comparsi all'udienza pubblica del 9 febbraio 2004 per la ricorrente, l'avv. Pastore e per l'amministrazione resistente l'avv. dello Stato Carotenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002, "ESAMINATI gli atti d'Ufficio dai quali si rileva che la (ricorrente) ha presentato istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari - protezione sociale; TENUTO CONTO del fatto che la straniera in data 16.1.2002 e' stata notata in orario serale mentre era in attesa di occasionali clienti con cui prostituirsi, come da comunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002 e che in data 2.10.2001 e' stata altresì denunciata per false attestazioni sull'identita'; PRESO ATTO che la sopra indicata e' inosservante al decreto d'espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora valido; RITENUTO che tali fatti sono certamente incompatibili con le finalita' della legge; CONSIDERATO che non ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano", che precludano l'adozione del presente provvedimento; VISTI ..., rigettava" l'istanza di rilascio del

permesso di soggiorno e "Comunica(va) che la straniera non e' piu' autorizzata a trattenersi sul Territorio Nazionale dal momento della notifica del presente atto".

Con il gravame in esame, la ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del citato provvedimento del Questore della provincia di Torino e della comunicazione in esso contenuta, per i seguenti motivi:

Violazione di legge in relazione all'articolo 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, ancora, dell'articolo 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria.

L'art. 18 citato prevede, al 1° comma, che "quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20/02/1958, n. 75, ..., ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero e emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale", al 2° comma, che "con la proposta o il parere di cui al co. 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni per il rilascio, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili", al 4° comma, che "il permesso ... ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato ... Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio" ed, al 5° comma, che "qualora alla scadenza del permesso l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato ... Il permesso ... puo' essere altresì convertito in permesso di soggiorno di studio".

L'art. 27 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che l'iniziativa della proposta di rilascio di tale tipo di permesso sia dei servizi sociali o delle associazioni che hanno rilevato la situazione di grave sfruttamento ovvero del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale per fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalla detta norma il provvedimento del Questore deve contenere la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dalla stessa norma e deve essere emesso a seguito dell'acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica ove sia iniziato il procedimento penale e del programma di assistenza e protezione sociale a cui deve avere aderito lo straniero congiuntamente con il responsabile del programma; quest'ultimo, a sua volta deve avere accettato gli impegni relativi al programma.

Senonche', nella specie, l'impugnato provvedimento questorile risulta non sufficientemente e articolatamente motivato in quanto non si darebbe conto in alcun modo degli esiti della denuncia presentata dalla ricorrente, dei risultati del procedimento penale che ne e' scaturito, dei rischi che da tale denuncia possono derivare alla ricorrente in caso di rimpatrio, dell'eventuale parere espresso dal Procuratore della Repubblica, ne' si farebbe cenno al programma di protezione sociale attivato dal

servizi sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi costi, nonché dell'adesione dimostrata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, i fatti, ai quali si è riferito l'impugnato decreto questorile: a) in ordine alla denuncia della ricorrente "in data 2.10.2004" "per false attestazioni sull'identità", essa sarebbe relativa ad un episodio risalente al 1995, accertato in occasione della rilevazione delle impronte digitali cui la ricorrente fu sottoposta allorché presentò la domanda di permesso di soggiorno in questione, per cui la detta denuncia non potrebbe essere idonea a giustificare l'impugnato decreto questorile; b) in merito al "decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995", valgono analoghe considerazioni; c) in merito alla "comunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002", concernente l'episodio, all'uopo indicato, anch'essa sarebbe del tutto inidonea a giustificare l'impugnato decreto questorile, per le ragioni all'uopo indicate.

Per quanto riguarda, poi, la considerazione in base alla quale "non ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", che precludano l'adozione del presente provvedimento", con tale considerazione il Questore non avrebbe dato alcuna rilevanza alla situazione familiare della ricorrente ed ai pericoli cui ella ed il suo figlio minore sarebbero potuti andare incontro con un'eventuale rimpatrio a causa di una ritorsione dei fatti, all'uopo indicati.

Con atto, in data 18 marzo 2003, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

Nella camera di consiglio del 10 luglio 2003, giusta ordinanza di questa sezione n. 812, la domanda cautelare è stata accolta.

Nell'odierna udienza il ricorso è passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'assunto della ricorrente, in base al quale, alla stregua della seguente considerazione, contenuta nell'impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002 "CONSIDERATO che non ricorrono "seri motivi in particolare o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano", che precludono l'adozione del presente provvedimento", il detto Questore non ha dato alcuna rilevanza alla situazione familiare della stessa ricorrente ed ai pericoli cui ella ed il suo figlio minore sarebbero potuto andare incontro con un eventuale rimpatrio a causa di una ritorsione per i fatti, all'uopo indicati, va condiviso.

Ed, infatti, con la detta considerazione non si fa alcun riferimento ad elementi da cui risulti che "non ricorrono" i "motivi", dianzi indicati, per cui è evidente che la stessa considerazione risulta formulata in modo del tutto generico e, come tale, non è idonea a costituire la motivazione del citato decreto questorile.

Ne', al riguardo, possono essere rilevanti il "fatto" di cui alla "comunicazione del personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002" al fatto che la ricorrente "in data 2.10.2001 è stata altresì denunciata per false attestazioni sull'identità" ed il fatto che la ricorrente "è inosservante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora valido", giacché a tali fatti si riferisce l'affermazione, in base alla quale essi "sono certamente incompatibili con le qualità della legge", per cui è evidente che essi non sono stati tenuti presenti dal Questore in relazione alla considerazione in questione.

Per quanto sopra, e' fondata la censura di eccesso di potere per carenza di motivazione, relativamente alla menzionata considerazione e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Questore della provincia di Torino Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' Amministrativa.

Così' deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe	CALVO	Presidente
Ivo	CORREALE	Referendario
Emanuela	LORIA	Referendario - estensore

Il Presidente L'Estensore

f.to Calvo f.to Loria

Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero Legge il 15 aprile 2005

Il Direttore Segreteria II Sezione

f.to Ruggiero

(da www.litis.it)